



Torino, 7 maggio 2014

Spett.le

On. Stefania Giannini
Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dott. Roberto Reggi
Sottosegretario del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca

Dott. Luciano Chiappetta
Capo del Dipartimento per l'Istruzione

Dott.sa Giovanna Boda
Direttore Generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione
e la comunicazione

Dott. Antonio Cutolo
Dirigente dell'Ufficio VI - Immigrazione, orientamento e lotta
all'abbandono scolastico

Dott. Vinicio Ongini
Ufficio VI - Immigrazione, orientamento e lotta all'abbandono scolastico

Oggetto: Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri

La scrivente Associazione – che opera nel campo della tutela dei diritti dei cittadini stranieri e del

contrasto alle discriminazioni – intende sottoporre al Ministero in indirizzo alcuni rilievi, con conseguente richiesta di correzione, in merito alle Linee guida pubblicate nello scorso febbraio.

Si segnala in particolare, al paragrafo 2.2 del documento, intitolato “La documentazione” (pag.10), l’indicazione alle segreterie scolastiche di richiedere ai genitori degli alunni stranieri, ai fini dell’iscrizione dei figli, l’allegazione alla domanda di copia del proprio **permesso di soggiorno**.

In più parti delle Linee guida si ribadisce, doverosamente, come l’irregolarità dei genitori non possa compromettere in alcun modo il diritto degli alunni all’iscrizione scolastica.

La richiesta di esibizione ed allegazione del permesso di soggiorno ai genitori degli stessi appare tuttavia:

- illegittima, per manifesta violazione dell’art.6, co.2, D.Lgs. 286/1998 che, nel sancire l’obbligo dei cittadini stranieri all’esibizione del permesso di soggiorno agli uffici delle pubbliche amministrazioni che ne fanno richiesta, fa salvo proprio il caso in cui il cittadino straniero vi si rivolga per provvedimenti “*attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie*”. Il cittadino straniero che chiede l’iscrizione del figlio a scuola non può pertanto essere tenuto ad esibire il permesso di soggiorno;
- discriminatoria, ostacolando (illegittimamente per quanto sopra) l’iscrizione scolastica dei cittadini stranieri;
- irragionevole, imponendo ai fini dell’iscrizione stessa l’allegazione di un documento del tutto inutile (la titolarità o meno da parte dei genitori dell’alunno del permesso di soggiorno infatti, come correttamente rilevato nelle stesse Linee guida, è del tutto irrilevante ai fini del perfezionamento della procedura);
- dannosa, potendo ottenere l’effetto di scoraggiare i genitori privi di permesso di soggiorno dall’iscrivere i figli a scuola (legittimamente possono infatti ritenere che se a tal scopo viene richiesta l’allegazione di un documento, la sua indisponibilità possa ostacolare l’accoglimento della domanda).

Premesso quanto sopra, si chiede che le Linee guida vengano pubblicate in nuova edizione con la cancellazione, al paragrafo 2.2, della voce “permesso di soggiorno e documenti anagrafici”, da sostituirsi eventualmente con una voce “documenti anagrafici.



Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione

Restiamo a Vostra disposizione per ogni opportuno approfondimento, segnalandoVi tuttavia sin da ora che, in mancanza di sollecito riscontro, ci attiveremo in sede giudiziale al fine di ottenere per via giudiziale la rimozione dalle Linee guida della richiesta del permesso di soggiorno ai fini dell'iscrizione scolastica.

Distinti saluti

Il Presidente

avv. Lorenzo Trucco



ASGI
Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
Via Gardil, 7 - 10152 TORINO
Tel./Fax 011.4369158
Partita IVA 07430560016